

Per Stefano Loconte lo scambio automatico di informazioni sarà un'arma micidiale

Per chi ha capitali all'estero l'adesione non ha alternative

La voluntary disclosure è una strada obbligata per chi detiene capitali non dichiarati all'estero. Sebbene i costi della regolarizzazione potrebbero essere piuttosto alti, le conseguenze economiche e penali di un eventuale accertamento futuro sarebbero ben più penalizzanti per il contribuente. E con lo scambio automatico di informazioni tra governi destinato a entrare a regime nel giro di un paio d'anni al massimo, le probabilità di riuscire a restare nell'ombra diminuiscono giorno dopo giorno. Ad affermarlo è Stefano Loconte, fondatore e managing partner dello studio Loconte & Partners, che apre anche a possibili soluzioni interpretative per superare alcuni «scogli» dell'attuale disciplina.

Domanda. Se si parte dal presupposto che lo scambio di informazioni funzionerà a dovere, ogni tentativo di manovra per «sfuggire» alla disclosure sembra destinato a fallire. È così?

Risposta. Sì, perché la lotta degli Stati all'evasione fiscale si fa sempre più aspra: già la Direttiva 2011/16/UE ha obbligato tutti i paesi aderenti al See (Spazio economico europeo) a scambiare obbligatoriamente le informazioni disponibili sui periodi di imposta dal 1° gennaio 2014. Inoltre l'Italia, sulla spinta delle raccomandazioni Ocse, sta siglando degli accordi con i Paesi che, ad oggi, non consentono un adeguato scambio di informazioni in forma automatica. Tutto ciò comporterà l'impossibilità, per il contribuente, di detenere capitali all'estero senza che questi possano essere noti anche al fisco italiano.

D. L'adesione alla procedura è quindi di fatto obbligata (costi quel che costi)? Quali

i rischi per chi non si avvale di questa opportunità?

R. Come già detto, la volontà dei Paesi Ocse è quella di inasprire le azioni contro chi detiene illecitamente redditi in Paesi esteri. Un esempio di queste azioni è dato dai prossimi accordi con la Svizzera che dovrebbero essere siglati entro l'anno. Chi, dunque, non dovesse approfittare di questa «finestra» garantita dalla voluntary disclosure rischierebbe di vedersi incrementare in maniera esponenziale le sanzioni. E soprattutto non potrebbe godere, in base all'attuale contesto normativo, dell'esenzione dalla punibilità per i reati di infedeltà ed omessa dichiarazione o della consistente riduzione delle pene per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici. I rischi che si andranno a correre dunque al termine della finestra prevista dal dl n. 4/2014 in termini di pagamento di sanzioni in misura piena e nell'assenza delle premialità da un punto di vista penale sono sicuramente gli aspetti più importanti da valutare nell'adesione o meno alla procedura di disclosure.

D. Alla luce dell'attuale formulazione del dl n. 4/2014, come superare la possibile «delazione» nei confronti di altri soggetti concorrenti alle violazioni oppure delle società controllate o collegate al contribuente istante?

R. L'assenza di anonimato dei terzi che verranno coinvolti nella procedura di emersione dei capitali detenuti all'estero è uno degli aspetti più problematici dell'intera disciplina. Con l'attuale formulazione (e con i modelli pubblicati dalle Entrate) sembra difficile superare questo ostacolo, ma una possibilità

potrebbe essere data o da una interpretazione dell'Agenzia sul valore da attribuire alle dichiarazioni rese durante l'avvio della procedura o da modifiche normative sulla scia di quanto già espresso in tema di scudo fiscale con la circolare n. 43/E del 2009. Quest'ultima aveva precisato che all'adesione conseguiva il divieto di utilizzare «elementi a sfavore del contribuente» non solo con riferimento ai procedimenti direttamente riferibili al richiedente, ma anche a quelli concernenti soggetti riconducibili al contribuente stesso in qualità di dominus.

D. Quali modifiche sarebbero opportune in Parlamento per rendere la procedura più appetibile?

R. Per come è formulata, la disclosure sembra poco appetibile soprattutto per chi detiene all'estero capitali di modesta entità (per i quali non è comunque prevista la rilevanza delle sanzioni penali) e per chi, nel dichiarare al fisco i propri redditi, dovrebbe necessariamente coinvolgere soggetti terzi. Una possibile modifica potrebbe andare nel senso di determinare su base forfetaria la base imponibile dei patrimoni di minore entità e, soprattutto, delle previsioni normative o interpretative che tutelino i terzi durante la procedura stessa. Altri elementi da chiarire potrebbero riguardare la sorte delle imposte già pagate all'estero.

D. Visti i molteplici possibili effetti collaterali di una voluntary disclosure non corretta, quali sono i vari profili di intervento del professionista per

garantire al proprio cliente una regolarizzazione senza rischi?

R. La procedura di disclosure è complessa e, per la sensibilità dei dati di cui si viene a conoscenza, è opportuno affidarsi a professionisti del settore che conoscano bene la materia. Vi sono infatti diverse fasi:

una prima fase in cui si dovrà valutare la situazione complessiva del contribuente e calcolare i costi della disclosure. È impossibile prevedere una standardizzazione delle consulenze. A tal proposito è da tener presente che molteplici sono le normative con cui il professionista si dovrà «destreggiare»: disciplina sul quadro RW, anticiclaggio, normative fiscali, leggi dei Paesi esteri nei quali sono detenuti i capitali. Una seconda e delicata fase sarà quella che attiene ai rapporti con l'Ucifi, che dovrà essere gestita in modo da massimizzare le garanzie a favore del cliente.



Stefano Loconte

In studio 40 superesperti di tasse

Loconte & Partners opera su tre uffici (Bari, Milano e Roma) ed è attualmente composto da circa 40 professionisti strutturati in diversi dipartimenti. Il dipartimento tax è diretto dall'avvocato Stefano Loconte, professore universitario di diritto tributario e diritto dei trust.

Lo Studio si occupa di imposizione diretta ed indiretta, pianificazione fiscale nazionale e internazionale, tax due diligence, operazioni straordinarie di riorganizzazione, gestioni di patrimoni immobiliari e strumenti di protezione patrimoniale.